

IL CONSIGLIO DI STATO DICE NO ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ REPERIBILI SUL MERCATO DA OPERATORI PRIVATI

Nelle gare d'appalto niente orticelli per le università

Le università non possono essere affidatarie da altre amministrazioni di attività che potrebbero essere acquisite sul mercato da altri operatori privati; illegittimo l'accordo di cooperazione anche se prevede il solo rimborso spese; illegittima la gara riservata alle sole università. È quanto afferma il Consiglio di stato, sezione V, con la pronuncia del 23 giugno 2014, n. 3130, con riguardo ad una gara di importo pari a 195.000 euro per l'affidamento, con accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90, della redazione del Piano di governo del territorio (Pgt) comunale, aperta ai soli istituti universitari, pubblici e privati.

Il Consiglio di stato, ribaltando la sentenza di primo grado su ricorso della Consulta regionale degli ordini della Lombardia, premetteva che nel caso specifico il contratto non conteneva una «disciplina» di attività comuni agli enti, ma regolava gli interessi tra un ente pubblico che offriva prestazioni di ricerca e consulenza deducibili in contratti di appalto pubblico di servizi ed un diverso ente pubblico che, conformandosi a precetti normativi, domandava tali prestazioni in quanto strumentali allo svolgimento dei propri

compiti istituzionali. Pertanto era «da escludere la configurabilità di una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi». Secondo i giudici di palazzo Spada, gli obiettivi delle direttive sugli appalti e di tutto il diritto europeo, consistono, in positivo, nell'imporre alle amministrazioni il rispetto della concorrenza laddove debba affidare attività economicamente contendibili e, in negativo, nell'escludere la gara quando non vi siano rischi di distorsioni del

mercato interno. Pertanto si può parlare di accordi fra amministrazioni quando si tratta di «disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell'allegato II-A alla direttiva 2004/18» e non quando un'amministrazione, come, nel caso specifico, una Università, si ponga rispetto all'accordo come operatore economico (prestatore di servizi), verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico, ma solo il rimborso dei costi.

Andrea Mascolini

—© Riproduzione riservata—

